

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ORDINANZA N. 13 IN DATA 03.08.2011

OGGETTO: Integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza n. 24/2010. Rimodulazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti costituiti da acque di sentina e sludge.-

Il sottoscritto Prof. Iraklis Haralambidis, Presidente dell'Autorità portuale di Brindisi, nominato con Decreto ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 7 giugno 2011,

VISTA l'Ordinanza n. 24/2010 con la quale sono state individuate le tariffe applicate al servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi che approdano nel porto di Brindisi;

CONSIDERATO che il servizio è stato affidato, a seguito di procedura di evidenza pubblica, all'ATI Vetrugno Ambiente S.r.l./B.I.S. S.r.l.;

VISTO il proprio Decreto n. 151 in data 02.08.2011 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, l'affidamento del servizio di cui si tratta è stato prorogato in capo all'ATI sopra citata sino alla data del 12 dicembre 2011;

TENUTO CONTO che tuttavia l'ATI Vetrugno Ambiente S.r.l./B.I.S. S.r.l. si è dichiarata disponibile ad accettare la proroga proposta da questa Autorità, con l'unica riserva di revisionare le tariffe di cui all'Ordinanza n. 24/2010 relative ai rifiuti in oggetto indicati, poiché risultanti eccessivamente antieconomiche e non compensate da altri introiti derivanti dall'attività di ritiro delle altre tipologie di rifiuto;

CONSIDERATO che nel nuovo Piano di Gestione e raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, inviato alla Regione Puglia per l'approvazione nel mese di aprile 2011, gli importi tariffari per il servizio di ritiro dei rifiuti costituiti dalle acque di sentina e sludge è stato revisionato, adeguandolo ai costi effettivi, coperti inoltre da una diversa formulazione delle modalità di applicazione della parte della tariffa a carico di tutte le navi che approdano nel porto di Brindisi;

PRESO ATTO della nota n. 051/11 in data 30 maggio 2011 con la quale la società capogruppo dell'ATI Vetrugno Ambiente S.r.l., ha richiesto l'integrazione dell'Ordinanza n. 24/2010 nella parte in cui non prevede alcuna tariffa da applicare al ritiro degli sludge, rifiuto che si presenta con caratteristiche fisiche diverse dalle acque di sentina, rifiuti quest'ultimo per il quale è stata anche sollevata la problematica della non remuneratività della tariffa fissata dall'Ordinanza 24/2010, neppure sufficiente per compensare i meri costi del servizio e gli oneri di smaltimento;

CONSIDERATO tuttavia che la proposta tariffaria avanzata con la nota sopra indicata, debitamente specificata per le singole voci appare comunque non in linea con le analoghe tariffe vigenti negli altri porti nonché con le tariffe individuate nel nuovo Piano di Raccolta e Gestione dei rifiuti in argomento, in corso di approvazione;

./.



